SICUREZZA SUL LAVORO

7 NOVEMBRE 2023

CASSAZIONE PENALE: NEO ASSUNTO PRECIPITA SFONDANDO IL TETTO DEL CAPANNONE

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in relazione al reato di cui all'art. 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 2, per avere, in qualità di legale rappresentante (e datore di lavoro) impiegato in lavori comportanti esposizioni a fibre di amianto, svolti nel cantiere edile, lavoratori e responsabili di cantiere privi di adeguata formazione professionale, provocando la morte di un dipendente assunto da tre giorni, a causa di una caduta dal tetto.



Per l'attività di ripristino della copertura del tetto dell'immobile i lavoratori si portavano, per mezzo della cesta auto-sollevante, sul tetto dell'edificio, la vittima, priva di dispositivi di protezione per le cadute dall'alto, nonchè di adeguata formazione, precipitava a seguito dello sfondamento del tetto, da un'altezza di circa quattro metri, riportando gravi lesioni che ne provocavano la morte.

Il lavoratore al momento dell'infortunio, non indossava il vestiario previsto per le lavorazioni comportanti contatto con materiale contenente amianto, non indossava il casco, non era agganciato a una linea-vita (mai allestita) e non aveva conseguito l'abilitazione per l'effettuazione di quel tipo di lavorazioni.

Il decesso era conseguito a morte cerebrale in politrauma da precipitazione, con polo d'urto principale nella regione del capo. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza.

IL RICORSO È INAMMISSIBILE.

In linea generale va premesso che il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi. L'adempimento di tali obblighi, è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. Peraltro, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lett. d), che impone di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi (Sez. 3, n. 13096 del 17/01/2017, Molino, Rv. 269332; Sez. 3, n. 25739 del 15/03/2012, Trentini, Rv. 252977).

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione,

assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con consequente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando. comunque, l'obbligo, per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.



La Corte distrettuale, facendo corretto uso dei suindicati principi, ha logicamente escluso l'esistenza di una valida delega del rappresentante legale ad altro soggetto degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza e, pertanto, il subentro di tale sottoposto nella sua posizione di garanzia.

IN ALLEGATO: Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 37487 del 14 settembre 2023 (u.p. 30 maggio 2023) - Pres. Ferranti – Est. Esposito – Avv. Gen. Fimiani - Ric. (omissis)